

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2013 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2013****recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, terzo e quarto comma, e l'articolo 185 *quater*, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽²⁾, le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I del suddetto regolamento. L'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d'uso di alcune pratiche enologiche già autorizzate nell'Unione europea. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario modificare le condizioni d'uso di tali pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) L'OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le nuove possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è necessario autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (3) Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri e nei documenti di accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ⁽³⁾. Le prescrizioni relative a pratiche quali il tratta-

mento mediante contattori a membrana precisano che è opportuno iscrivere tali pratiche nei registri conformemente all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009. Le norme relative alle indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere modificate onde tener conto delle nuove pratiche enologiche autorizzate dal regolamento (CE) n. 606/2009 modificato dal presente regolamento.

- (4) I regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati in conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione previsto dall'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009**

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009**

All'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009, è aggiunto il seguente punto w):

- «w) la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana.»

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:

1) la tabella è modificata come segue:

a) la riga 6 è modificata come segue:

i) alla colonna 1, è aggiunto il seguente trattino:

«— aggiunta di autolisati di lievito.»;

ii) alla colonna 2, è aggiunto il seguente testo:

«Solo con uve fresche, mosto d'uva, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, mosto di uve concentrato e vino nuovo ancora in fermentazione.»;

b) alla riga 10, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— proteine vegetali provenienti dal frumento, dai piselli e dalle patate.»;

c) sono aggiunte le seguenti righe 51 e 52:

«51	Uso di lieviti inattivati	
52	Gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana	Per i prodotti definiti nell'allegato XI <i>ter</i> , paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dell'aggiunta di diossido di carbonio ai prodotti definiti nel suddetto allegato, paragrafi 4, 5, 6 e 8.»

2) è aggiunta la seguente appendice 18:

«Appendice 18

Prescrizioni per la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana

La gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana è un metodo fisico per la gestione delle concentrazioni dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (membrane idrofobe) e gas applicato nell'enologia.

PRESCRIZIONI

- 1) Questa tecnica può essere adoperata dalla fine della fermentazione alcolica fino al condizionamento per sostituire l'uso di un apparecchio di gorgogliamento o di sistemi di tipo Venturi;
- 2) questa operazione deve essere effettuata da un enologo o da un tecnico qualificato;
- 3) il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all'articolo 185 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- 4) le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.»